

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

Doc. XVIII

n. 3

RISOLUZIONE DELLA 10^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Industria, commercio, turismo)

(Relatore CASTALDI)

approvata nella seduta del 7 agosto 2018

SULLA

**COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO,
AL CONSIGLIO E AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO –
UN «NEW DEAL» PER I CONSUMATORI (COM(2018) 183 DEFINITIVO)**

E SULLA

**PROPOSTA DI DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 93/13/CEE DEL CONSIGLIO
DEL 5 APRILE 1993, LA DIRETTIVA 98/6/CE DEL PARLAMENTO EURO-
PEO E DEL CONSIGLIO, LA DIRETTIVA 2005/29/CE DEL PARLAMENTO
EUROPEO E DEL CONSIGLIO E LA DIRETTIVA 2011/83/UE DEL
PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO PER UNA MIGLIORE
APPLICAZIONE E UNA MODERNIZZAZIONE DELLE NORME DELL'UE
RELATIVE ALLA PROTEZIONE DEI CONSUMATORI (COM(2018) 185
DEFINITIVO)**

ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento

Comunicata alla Presidenza l'8 agosto 2018

INDICE

Testo della risoluzione	<i>Pag.</i>	3
Parere della 2 ^a Commissione permanente	»	4

La Commissione,

esaminate, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo – Un «*New Deal*» per i consumatori (COM(2018) 183 definitivo) e la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 93/13/CEE del Consiglio del 5 aprile 1993, la direttiva 98/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell'UE relative alla protezione dei consumatori (COM(2018) 185 definitivo),

visto il parere formulato dalla Commissione giustizia;
valutati gli elementi istruttori acquisiti grazie alle audizioni svolte;

si esprime in senso favorevole, con le seguenti osservazioni:

con riferimento al progetto di atto legislativo dell'Unione europea COM(2018) 185 definitivo, per quanto riguarda le pratiche commerciali ingannevoli, e in particolare le azioni ingannevoli, all'articolo 1, paragrafo 2, della proposta di direttiva, sarebbe opportuno sopprimere il termine «significativamente» riferito alla diversità delle caratteristiche del prodotto pubblicizzato come simile ad un altro di maggior pregio;

con riferimento alle omissioni ingannevoli, si ritiene necessario inserire, all'articolo 1, paragrafo 3, lettera *d*), il riferimento al «trattamento dei reclami», attualmente escluso dall'elenco delle informazioni ritenute rilevanti;

in merito al sistema sanzionatorio, occorre individuare e valorizzare anche sanzioni non pecuniarie, tra le quali – ad esempio – la sospensione temporanea dell'attività pubblicitaria a fronte di messaggi ingannevoli;

con riferimento all'individuazione dei criteri per la determinazione delle sanzioni, sarebbe inoltre auspicabile un'ulteriore riflessione tesa a garantire la giusta proporzione tra le sanzioni stesse, l'entità del danno causato e la situazione finanziaria delle imprese;

in tema di obblighi del professionista in caso di recesso, si rileva che l'attuale formulazione dell'articolo 13, paragrafo 3, della direttiva 2011/83/UE tutela maggiormente il consumatore rispetto alla modifica prevista dalla proposta di direttiva: sarebbe pertanto opportuno sopprimere la disposizione di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera *a*).

PARERE DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE
(GIUSTIZIA)

(Estensore: CRUCIOLI)

SULLA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 93/13/CEE del Consiglio del 5 aprile 1993, la direttiva 98/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell'UE relative alla protezione dei consumatori (COM(2018) 185 definitivo)

31 luglio 2018

La Commissione,

esaminato il provvedimento, esprime per quanto di propria competenza parere non ostativo con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito una riduzione delle sanzioni pecuniarie per le infrazioni diffuse con dimensione unionale, rispetto all'importo minimo del 4 per cento del fatturato annuo del professionista stante la realtà economica italiana.